

D.P.R. 29 settembre 1973, [n. 600](#).

(Gazz. Uff. n. 268 del 16 ottobre 1973 S.O. n. 1)

#### Titolo IV

#### Art. 44

(Partecipazione dei comuni all'accertamento)[\(10\)](#) [\(12\)](#)  
Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 8](#), comma 8-bis,  
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione

Versione: 8

Modificativo: 8, comma 8-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione

Entrata in vigore:

29 aprile 2012

I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello [successivo \(1\)](#) [\(13\)](#).

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate. [\(2\)](#)

Il comune di domicilio fiscale del contribuente segnala all'Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'[art. 2](#), indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. [\(3\)](#)

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma comunica entro trenta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. [\(4\)](#)

Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente. [\(7\)](#)

Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso [\(5\)](#).

Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile già determinato. [\(7\)](#)

Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente [\(6\)\(9\)](#).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza. [\(8\)\(11\)](#)

---

**Note:**

[\(1\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 13](#), L. 13 aprile 1977, n. 114, a decorrere dal 17 aprile 1977, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 28](#) della medesima L. n. 114/1977.

[\(2\)](#) Comma sostituito dall'[art. 13](#), L. 13 aprile 1977, n. 114, a decorrere dal 17 aprile 1977, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 28](#) della medesima L. n. 114/1977, e dall'[art. 5](#), D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, a sua volta abrogato dall'[art. 23](#), comma 1, lett. z), D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'[art. 18, comma 4, lett. a\)](#), [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#), modificato dall'[art. 1, comma 12-ter, lettera a\)](#), [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#), dall'[art. 11, comma 8, lett. a\)](#), [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#) e così modificato dall'[art. 8, comma 8-bis, lett. a\)](#), [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#).

[\(3\)](#) Comma sostituito dall'[art. 13](#), L. 13 aprile 1977, n. 114, a decorrere dal 17 aprile 1977, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 28](#) della medesima L. n. 114/1977, e dall'[art. 18](#), L. 24 aprile 1980, n. 146. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 18, comma 4, lett. b\)](#), [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#), dall'[art. 1, comma 12-ter, lettera b\)](#), [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#) e dall'[art. 11, comma 8, lett. a\)](#), [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[\(4\)](#) Comma inserito dall'[art. 13](#), L. 13 aprile 1977, n. 114, a decorrere dal 17 aprile 1977, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 28](#) della medesima L. n. 114/1977, e sostituito dall'[art. 18](#), L. 24 aprile 1980, n. 146. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'[art. 18, comma 4, lett. c\)](#), [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#) e così modificato dall'[art. 1, comma 12-ter, lettera c\)](#), [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#), dall'[art. 11, comma 8, lett. b\)](#), [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#) e dall'[art. 8, comma 8-bis, lett. b\)](#), [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#).

- (5) Comma sostituito dall'[art. 18](#), L. 24 aprile 1980, n. 146 e, successivamente, abrogato dall'[art. 18, comma 4, lett. d\)](#), [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).
- (6) Comma aggiunto dall'[art. 18](#), L. 24 aprile 1980, n. 146 e, successivamente, così modificato dall'[art. 1, comma 12-ter, lettera d\)](#), [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#) e dall'[art. 11, comma 8, lett. c\)](#), [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).
- (7) Comma abrogato dall'[art. 18, comma 4, lett. d\)](#), [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).
- (8) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 12-ter, lettera e\)](#), [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 11, comma 8, lett. d\)](#), [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).
- (9) Vedi, anche, l'[art. 1](#), D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
- (10) Vedi, anche, il comma 1 dell'[art. 18](#), D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e il D.Dirett. 23 marzo 2011.
- (11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 10 luglio 2012](#).
- (12) Vedasi: - l'[art. 4](#), comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale", circa la non applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo all'accertamento con adesione; - l'[art. 10](#), D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, circa la partecipazione delle regioni a statuto ordinario all'attività di accertamento dei tributi erariali.
- (13) Vedasi: - l'[art. 1](#) ("Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale"), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, [n. 248](#); - l'[art. 2](#) ("Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare"), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.